

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

" L'ISOLA CHE C'E'

Associazione Sportiva Dilettantistica e Associazione di Promozione sociale"

Art.1 - (Natura dell'Associazione)

E' costituita, con sede in Druento nella Via Donizetti numero civico 12, l'Associazione di Promozione Sociale, di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, denominata "L'Isola che c'è Associazione Sportiva Dilettantistica", di seguito detta più semplicemente Associazione.

Essa opera nell'ambito locale della parrocchia, con autonomia statutaria, organizzativa e contabile.

L'Associazione può chiedere l'affiliazione ad una Associazione Nazionale di promozione Sociale, attraverso l'Associazione Territoriale di riferimento; tale scelta comporta l'esercizio delle prerogative e l'assunzione degli impegni previsti dallo Statuto dell'Associazione Territoriale di quella Regionale e di quella Nazionale alla quale è affiliata. L'Associazione, che ha durata illimitata e struttura democratica, svolge attività di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati. Essa potrà anche iscriversi ad un ente sportivo e quindi al CONI nel caso di prevalente attività sportiva.

Art.2 - (Finalità dell'Associazione)

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità educative di solidarietà civile, culturale e sociale volte alla promozione dell'aggregazione, in particolare delle giovani generazioni, attraverso l'Oratorio e non discrimina in base al sesso, alla religione ed alle condizioni socio-economiche.

In particolare, l'Associazione:

- a) favorisce la formazione dei singoli e dei gruppi mediante un progetto di educazione integrale e permanente fondato sui valori evangelici e sulla visione cristiana dell'uomo e della società;
- b) dà impulso al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con le realtà ecclesiali, con le istituzioni civili e con gli organismi sociali;
- c) realizza esperienze di animazione culturale e di servizio sociale tendenti a valorizzare la vita e la storia con riferimento costante al Vangelo;
- d) pone attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando iniziative e attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio;
- e) promuove, propaganda, organizza attività sportive con particolare attenzione alla fascia giovanile;
- f) promuove lo studio e la pubblicazione di opere divulgative dell'attività;
- g) sviluppa attività ludiche, educative, formative, informative rivolte a bambini, giovani e non, agli operatori sociali, ai volontari, alle famiglie, al mondo della scuola anche a carattere professionale;

- h) promuove una pratica associativa fatta di sperimentazione del lavoro di gruppo, di formazione e di impegno personale;
- i) facilita la collaborazione di rete tra i soggetti formali ed informali coinvolti nella specifica area di intervento in un'ottica di servizi integrati;
- j) collabora con altre associazioni, cooperative, enti pubblici e privati, imprese e mezzi di comunicazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e che agevolino l'attuazione degli scopi associativi;
- k) propone attività nell'ambito dello sport alla persone di ogni età, razza, appartenenza etnica o religiosa, quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non, di ogni attività sportiva dilettantistica prevista dalle Federazioni Sportive Nazionali settoriali.

L'associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti dei vari enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI al quale è affiliata.

Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

Art.3 - (Attività istituzionali)

L'Associazione, attraverso le realtà della ludoteca, della polisportiva e dell'attività oratoriale, svolge ogni tipo di attività per il perseguimento e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente.

A tal fine, l'Associazione:

- a) organizza e gestisce strutture di vario genere (a mero titolo esemplificativo: centri polivalenti, servizi culturali, ricreativi, sportivi, turistico-sociali, teatrali, musicali, mass-mediali);
- b) favorisce l'educazione al servizio dei tesserati attivando iniziative e strutture di volontariato in risposta ai bisogni dei tesserati stessi e alle istanze del territorio;
- c) cura la formazione culturale extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione dei propri tesserati, per un loro fattivo inserimento nelle dinamiche sociali;
- d) opera nel tempo libero con la promozione e la gestione di iniziative e di servizi turistici, atti a sviluppare la partecipazione dei propri tesserati per la formazione e la costruzione fisica e spirituale della persona;
- e) valorizza le forme espressive, artistiche e di comunicazione proprie del teatro, della musica, del cinema e dei media attraverso l'attivazione di centri di studio, di ricerca, di produzione; favorisce anche l'incontro tra le varie esperienze mediante l'organizzazione di incontri, rassegne e manifestazioni;
- f) promuove il libero associazionismo sportivo dilettantistico attraverso l'organizzazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, non competitive, di

corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici e dirigenti, di centri di formazione motoria e sportiva; promuove iniziative e attività sportive rivolte agli emarginati e ai portatori di handicap; opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano istituiti e incrementati i servizi pubblici relativi.

Nell'attivazione di iniziative e nella gestione di servizi di formazione, di volontariato, sportivi, culturali e ricreativi, l'Associazione opera nell'ambito della legislazione sulle singole materie, conformandosi ad essa, ed attivando le strutture previste dalla stessa.

Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre:

- svolgere attività editoriali a servizio dei propri scopi istituzionali nel rispetto delle leggi vigenti in materia;
- acquistare, condurre in locazione e gestire strutture, aree e impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, per lo svolgimento di attività teatrali e musicali, per condurre iniziative di animazione e turismo sociale, per l'effettuazione di attività di formazione ed aggiornamento;
- svolgere iniziative socio-culturali ed attività di tempo libero e ricreative in proprio ed in collaborazione o convenzione con associazioni ed enti pubblici e privati;
- svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita alle associazioni di promozione sociale dalle disposizioni legislative vigenti;
- detenere quote di società che svolgano attività strettamente connesse con i propri scopi istituzionali;

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle indicate dal presente articolo purché alle stesse direttamente connesse o affini.

Art.4 - (Entità ed amministrazione del patrimonio)

L'Associazione non dispone di patrimonio proprio ed utilizza per i suoi scopi istituzionali il patrimonio messo a disposizione dalla parrocchia secondo le modalità stabilite da un apposito contratto di comodato d'uso sottoscritto fra l'Associazione e la parrocchia stessa.

Le accettazioni di donazioni ed eredità dovranno essere deliberate e/o approvate con beneficio d'inventario.

Il patrimonio concesso in comodato deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenere, ove opportuno, una redditività adeguata.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione risponde l'Associazione ed in via sussidiaria il Consiglio Direttivo (se la decisione di procedere è stata assunta dal Consiglio) e coloro che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione medesima secondo quanto disposto dal Codice Civile.

Art.5 - (Entrate dell'Associazione)

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività dell'Associazione possono essere divisi fra i soci, neanche in forme indirette. Allo stesso modo, non possono essere divisi fra i soci, neanche in forme indirette, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o quote di capitale, salvo che la destinazione sia imposta dalla legge.

Art.6 - (Durata dell'esercizio finanziario ed approvazione del rendiconto economico-finanziario)

L'esercizio finanziario decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario è approvato dall'Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 10, 1° comma. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Art.7 - (Obbligo di reinvestire l'avanzo di gestione)

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie.

Art.8 - (Organi dell'Associazione)

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Consiglio Ristretto (detto anche "Consiglietto")
- d) il Presidente
- e) il revisore dei conti (se previsto dalla legislazione vigente)

Art.9 - (Composizione dell'Assemblea)

Compongono l'Assemblea con diritto di voto, il Presidente, che la presiede, i Soci, purché in regola con il versamento della quota annuale di adesione/tesseramento.

Nel caso in cui non sia socio, il Consigliere spirituale ha diritto di partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto.

Art.10 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria entro il mese di aprile di ciascun anno, per approvare il rendiconto economico-finanziario.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il programma delle attività dell'Associazione;
- b) approvare i Regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare il rendiconto economico-finanziario d'esercizio ovvero il rendiconto economico;
- d) eleggere i membri del Consiglio Direttivo all'atto della costituzione dell'associazione ed i nuovi consiglieri che annualmente si dovessero candidare per entrare a far parte del Consiglio Direttivo stesso;
- e) ratificare l'uscita dal Consiglio Direttivo dei consiglieri che dovessero terminare il proprio incarico prima della sua fine naturale

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria:

- a) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- b) per modificare lo Statuto.

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Per la deliberazione di scioglimento, occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.

L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

La convocazione deve avvenire con ogni forma di pubblicità ritenuta idonea dal consiglio e mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca presso

la sede dell'associazione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

Art.11 - (Consiglio: composizione e nomina)

Il Consiglio è composto da membri eletti dall'Assemblea fra i Tesserati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è pari di norma a 15 ed in tutti i casi deve essere compreso fra 10 e 20 a seconda delle esigenze dell'Associazione.

All'atto della costituzione dell'Associazione, l'Assemblea raccoglie le candidature dei tesserati che sono disponibili ad operare nel Consiglio Direttivo e ne ratifica la nomina, provvedendo all'elezione di 15 membri se le candidature dovessero essere in numero superiore.

Dopo la costituzione dell'Associazione, se uno dei soci desidera far parte del Consiglio Direttivo, egli dovrà formalizzare la sua candidatura al Consiglio Direttivo stesso richiedendo a quest'ultimo di valutarne l'ammissibilità. Il Consiglio Direttivo verificherà che il candidato abbia aderito ai valori ed ai principi ispiratori dell'Associazione. Se la candidatura rispecchia questi criteri essa sarà dichiarata ammissibile e potrà essere sottoposta all'Assemblea perché ratifichi, con un voto della maggioranza dei presenti, la nomina del nuovo consigliere. Rimane comunque valido il limite massimo di 20 consiglieri per la composizione del Consiglio Direttivo per cui non si potrà procedere ad eleggere un nuovo membro, ancorché la sua candidatura sia ammissibile, se questo porta a superare questo limite.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati di quattro anni in quattro anni. La conferma avviene a cura dell'Assemblea e deve avere luogo nella prima riunione annuale ordinaria utile dell'Assemblea stessa. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, il Consiglio Direttivo darà comunicazione dell'accaduto all'Assemblea nel contesto della riunione ordinaria annuale (se non ci sono ragioni di urgenza). Durante la stessa riunione sarà possibile per l'Assemblea eleggere, fra i soci che abbiano presentato una candidatura dichiarata ammissibile, uno o più membri al Consiglio Direttivo in sostituzione di quelli decaduti.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e l'Assemblea dovrà procedere ad eleggere un nuovo Consiglio Direttivo utilizzando le stesse modalità già adottate all'atto della costituzione dell'Associazione.

La funzione di Consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio.

Art.12 - (Decadenza ed obblighi dei consiglieri)

Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile.

Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo, previa constatazione scritta dei motivi all'interessato, dopo aver preso atto della terza assenza ingiustificata.

Contro la pronuncia di decadenza, da comunicare all'interessato entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento, il consigliere può presentare appello allo stesso consiglio a mezzo di motivata richiesta indirizzata al Presidente che disporrà la convocazione del Consiglio Direttivo entro i trenta giorni successivi; la nuova pronuncia del consiglio è definitiva e inappellabile.

Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti al Presidente.

Art.13 - (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, esso si riunisce di norma mensilmente e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo demanda al Consiglio Ristretto (definito ai successivi articoli 19 e 20) il coordinamento degli aspetti tecnici e logistici relativi alle iniziative dell'Associazione o alla conduzione della vita associativa ordinaria.

Il Consiglio Direttivo definisce, in coerenza con gli obiettivi dell'Associazione e tenendo conto delle indicazioni del Consigliere Spirituale, il programma delle iniziative ed attività dell'anno.

Il Consiglio Direttivo ha competenza esclusiva e non demandabile sulle decisioni che delineano il cammino dell'Associazione nonché sulle questioni di principio e sulla definizione delle modalità operative dell'Associazione stessa. In questo contesto esso adotta le decisioni che ritiene maggiormente coerenti con le finalità dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura la formazione dei consiglieri e di coloro che svolgono le attività statutarie dell'associazione destinando a questo scopo un tempo congruo e le risorse necessarie. La formazione dovrà consentire di perseguire sempre meglio le finalità dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, ai sensi dei successivi articoli 24 e 25, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sull'accettazione, sul diniego e sulla revoca della domanda di adesione presentata da coloro che intendono aderire all'associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo determinare l'importo delle quote annuali di adesione e tesseramento, di cui ai successivi articoli 22, 23 e 24.

Il Consiglio Direttivo predisporre il rendiconto economico-finanziario d'esercizio o il rendiconto economico, che deve essere approvato dall'Assemblea, nonché il Programma delle attività dell'Associazione che, previa approvazione dell'Assemblea, provvederà ad attuare.

Spetta al Consiglio Direttivo predisporre i Regolamenti previsti dal presente statuto ovvero tutti gli altri Regolamenti che riterrà opportuno predisporre per il buon funzionamento dell'Associazione, e che saranno approvati dall'Assemblea. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

1. deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie o temporanee, ma non anche il trasferimento della sede sociale, la cui delibera spetta all'assemblea;
2. proporre all'Assemblea l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative per eventuali modifiche di carattere tecnico o organizzativo, oppure sulla scorta di precise indicazioni da parte degli organi associativi superiori (territoriale, regionale o nazionale), ai quali ogni adeguamento è comunque sottoposto per la verifica di conformità;
3. scegliere annualmente gli enti, le istituzioni e le associazioni, a qualsiasi livello territoriale, a cui l'Associazione aderisce, in modo da utilizzare tutte le sinergie possibili in ogni ambito;
4. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e vigilare l'andamento della vita e delle attività dell'Associazione;
5. impartire direttive ai soci sul tesseramento;
6. nominare, su proposta del Presidente, anche tra i non consiglieri, purché aventi gli stessi requisiti, i Coordinatori dei vari settori di attività e, se necessario, i consulenti esterni a cui l'Associazione necessita di rivolgersi per le questioni che richiedono competenze specifiche.

Art.14 - (Convocazione e validità delle sedute del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

La convocazione è inoltrata al domicilio degli interessati a mezzo di idonea comunicazione almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, e-mail o fax, almeno quarantotto ore prima della seduta.

Allo scopo di rendere possibile l'avviso via telematica i componenti del Consiglio Direttivo dovranno eleggere domicilio per i rapporti con l'Associazione nel luogo e presso il numero di utenza fax o indirizzo E-Mail indicato nel libro verbali del Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva alla propria elezione, salva la facoltà di revoca di detta domiciliazione.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe.

Il presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura del Segretario, su apposito registro regolarmente tenuto.

Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio sono adottate Direttivo a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art.15 - (Elezione del Presidente e Vice presidente)

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica quattro anni e possono essere confermati di per altri quattro anni. La conferma avviene a cura Consiglio Direttivo e deve avere luogo nella prima riunione ordinaria utile del Consiglio Direttivo stesso. In casi eccezionali, per esigenze imprescindibili dell'Associazione, è possibile prolungare il mandato del Presidente o del Vice Presidente per un ulteriore mandato della durata massima di due anni.

Un Presidente o un Vice Presidente decaduto per termine del suo mandato può essere eletto per un nuovo mandato trascorsi due anni dal termine del mandato precedente.

L'incarico di Presidente non può essere rivestito da uno dei dipendenti dell'Associazione né è possibile per il Presidente rivestire la medesima carica in altra associazione avente scopo analogo od iscritta nella medesima federazione sportiva

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente.

Se le esigenze dell'Associazione lo richiedono, è possibile eleggere fino a due Vice Presidenti.

Art.16 - (Compiti del Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Art.17 - (Il Consigliere Spirituale)

Il Consigliere Spirituale è, di regola, il Parroco o altro Presbitero da lui designato ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere Spirituale partecipa all'elaborazione dei progetti formativi dell'Associazione ed alla realizzazione delle relative iniziative.

Il Consigliere Spirituale contribuisce all'azione dell'Associazione, mantenendo costante il riferimento al Vangelo e vivo il rapporto con la comunità ecclesiale, attraverso l'esercizio del suo servizio ministeriale.

Art.18 - (Il Segretario ed il Tesoriere)

Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo e possono essere scelti anche tra persone che non fanno parte del Consiglio Direttivo se in quest'ultimo non sono presenti persone con le competenze e la disponibilità necessarie.

Compete al Segretario redigere e sottoscrivere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere sorveglia il mantenimento di un equilibrio economico nel funzionamento dell'Associazione e vigila sull'utilizzo prudente delle risorse dell'Associazione stessa, sottoponendo all'approvazione del Consiglio Direttivo tutte le decisioni che esulano dall'ordinaria amministrazione dell'Associazione. Egli può

avvalersi di collaboratori che dovranno essere scelti dal Consiglio Direttivo e saranno da individuarsi fra i dipendenti dell'Associazione o, quantomeno, fra coloro che operano con continuità nell'Associazione stessa. A costoro il Tesoriere potrà chiedere di tenere i conti di cassa, sorvegliare la riscossione delle entrate ed eseguire i pagamenti ordinari. Per i pagamenti extra-ordinari sarà necessario ottenere un mandato dal Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza, dal Presidente.

Il Consiglio ha potere di attribuire gli incarichi di segretario e tesoriere a una stessa persona.

Art.19 - (Consiglio Ristretto: composizione)

Il Consiglio Ristretto è composto da quattro o cinque membri permanenti (il Presidente, il/i Vice Presidente/i, il Tesoriere e il Segretario), e da uno dei membri del Consiglio Direttivo a rotazione. Quest'ultimo resta in carica per un periodo di sei mesi (di norma da settembre a febbraio o da marzo ad agosto) e poi viene sostituito da un altro consigliere fino ad esaurimento di tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Quando l'ultimo consigliere è decaduto si comincerà una nuova rotazione. Nessuno dei membri permanenti può essere considerato anche membro temporaneo espressione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Ristretto resta in carica come il Consiglio Direttivo.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di uno dei membri permanenti del Consiglio Ristretto esso sarà sostituito dalla persona che assumerà l'incarico lasciato vacante.

Art.20 - (Compiti del Consiglio Ristretto)

Il Consiglio Ristretto si riunisce di norma con cadenza mensile e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 2 membri. La convocazione è redatta in forma scritta del Presidente e contiene l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza. Essa è inoltrata al domicilio degli interessati a mezzo di idonea comunicazione almeno quattro giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, e-mail o fax, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Al Consiglio Ristretto spetta il coordinamento degli aspetti tecnici e logistici relativi alle iniziative dell'Associazione o alla conduzione della vita associativa ordinaria. Esso pertanto svolge una funzione di verifica della corretta organizzazione delle iniziative dell'Associazione e del regolare funzionamento delle sue attività quotidiane.

Alle riunioni del Consiglio Ristretto partecipano, se hanno questioni da sottoporre al Comitato stesso, i responsabili delle commissioni di lavoro previste dal Regolamento dell'Associazione.

Il Consiglio Ristretto si occupa anche della gestione del personale dipendente dell'Associazione purché le questioni sollevate non abbiano implicazioni sull'organizzazione complessiva della vita associativa. In questi casi il personale dipendente dell'Associazione direttamente interessato, anche se responsabile di commissione, non potrà partecipare alla riunione.

Nell'ambito del suo mandato, il Consiglio Ristretto prende le decisioni necessarie che possono essere immediatamente operative. Tali decisioni possono avere anche implicazioni di spesa (o di minor entrata) a condizione che le spese deliberate o le minori entrate previste siano comunque in linea con il Rendiconto economico-finanziario di Previsione dell'esercizio corrente.

Il Consiglio Ristretto rimanda alle decisioni del Consiglio Direttivo tutte le valutazioni e le decisioni che esulino dalla gestione della quotidianità o richiedano una riflessione più ampia, da svolgersi all'interno del Consiglio Direttivo alla luce dei principi ispiratori dell'Associazione.

Le sedute del Consiglio Ristretto sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Ristretto sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il presidente dirige i lavori del Consiglio Ristretto, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura del Segretario, su apposito registro regolarmente tenuto. In particolare i verbali devono riportare tutte le decisioni prese dal Consiglio Ristretto. Tutti i verbali del Consiglio Ristretto devono essere approvati dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. La mancata approvazione di un verbale invalida le decisioni prese nella riunione a cui esso si riferisce, Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo può modificare una decisione presa dal Consiglio Ristretto, pur approvando nel complesso il verbale della riunione in cui essa è stata presa, proponendo ed approvando una decisione diversa.

Art.21 - (Compiti del Revisione dei Conti)

Al revisore dei conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Egli deve redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo. Il revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei Soci e dura in carica 4 anni. Egli è rieleggibile e potrà essere scelto in tutto od in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla sua competenza.

Se opportuno o richiesto dalla legislazione vigente è possibile nominare più di un revisione dei conti.

Art.22 - (I Soci)

I soci con diritto di voto dell'Associazione sono i Tesserati legittimati ai sensi dell'articolo 2 del Codice Civile che fissa la maggiore età al compimento del diciottesimo anno. :

Per l'acquisizione della qualità di socio si applicano le disposizioni sull'adesione e sul diniego e revoca dell'adesione previste dai successivi articoli 23 e 24. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione o decesso.

A tutti i soci sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi. In particolare, i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per l'approvazione del rendiconto

economico-finanziario o rendiconto economico e finanziario e delle attività, per l'elezione degli organi direttivi.

Ogni socio ha diritto a un voto. Non sono previste deleghe

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualifica di socio. Anche la quota versata è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile in nessun caso.

Art.23 - (Adesione dei soci)

Tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione possono acquisire la qualità di Tesserato, presentando domanda al Consiglio Direttivo e versando la quota annuale di tesseramento. La domanda potrà essere respinta solo in presenza di comprovato motivo.

I Tesserati possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione e frequentarne la sede; nel caso di affiliazione dello stesso ad Associazione Nazionale, possono partecipare alle manifestazioni promosse dalla stessa a qualunque livello e possono frequentare la sede dell'Associazione Nazionale, dell'Associazione Regionale, dell'Associazione Territoriale e delle altre associazioni che sono affiliate all'Associazione Nazionale.

I Tesserati in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento hanno il diritto di voto all'Assemblea.

I Tesserati, durante lo svolgimento delle attività, godono della garanzia assicurativa contro i rischi e con i massimali di copertura deliberati annualmente dall'associazione territoriale cui l'Associazione è affiliata.

Art.24 - (Diniego dell'adesione ed esclusione del socio)

Il Consiglio Direttivo accoglie o respinge la domanda di adesione presentata dalla persona che intende diventare Socio; la domanda è respinta quando:

- a) lo stesso si trovi in situazioni di palese contrasto con il presente Statuto o con quello dell'Associazione Nazionale a cui l'Associazione è affiliata;
- b) lo stesso svolga attività che siano in contrasto con le finalità dell'Associazione dell'Associazione Territoriale, Regionale e Nazionale alla quale l'Associazione è affiliata;

Spetta all'Assemblea deliberare l'esclusione del socio, ai sensi dell'articolo 24 – comma terzo – del Codice Civile, quando:

- a) il Socio non ha versato la quota annuale di affiliazione;
- b) il Socio svolge attività in contrasto con le finalità dell'Associazione o dell'Associazione Territoriale, Regionale e Nazionale cui l'Associazione è affiliata.

L'esclusione comporta la perdita del diritto di partecipare alle attività ed a frequentare la sede dell'Associazione in ambito locale ed a tutti i livelli dell'Associazione nazionale cui l'Associazione è affiliata.

Art.25 - (Quota annuale di adesione/tesseramento)

Ciascun Socio dovrà versare ogni anno la quota annuale di adesione/tesseramento, il cui importo è determinato annualmente dall'Assemblea

dell'Associazione, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio Direttivo, e delle direttive del Consiglio Territoriale della Associazione cui l'Associazione è affiliata. La quota annuale di adesione/tesseramento non è trasferibile, né rivalutabile.

L'Associazione, ricevute le quote annuali di affiliazione, versa all'Associazione Territoriale la quota stabilita dal Consiglio Territoriale trattenendo la restante parte per le esigenze di funzionamento dell'Associazione stessa.

Art.26 - (Scioglimento dell'Associazione)

Lo **scioglimento** dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea riunita in sessione straordinaria, con le modalità previste dall'articolo 10 del presente statuto.

Salvo che le disposizioni legislative non dispongano diversamente, eventuali beni che, risultando di tipo non durevole e di modesto valore siano di proprietà dell'Associazione perché non riconducibili ai beni descritti all'art. 4 del presente Statuto, devono essere devoluti secondo quanto prescritto dal Codice Civile.

In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti ai Soci, agli amministratori o ai dipendenti della stessa.

Art.27 - (Circolo Culturale Cinematografico)

L'Associazione si propone, altresì, di svolgere attività cinematografica, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni ed ogni altra manifestazione o iniziativa nel quadro di attività culturali mediante gli strumenti della comunicazione sociale e audiovisiva.

Per lo svolgimento dell'attività cinematografica l'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Circoli Cinematografici (ANCCI) secondo le modalità e gli accordi da stipulare attraverso apposita convenzione sottoscritta dall'Associazione Nazionale di riferimento e dall'ANCCI.

Le proiezioni cinematografiche sono comunque riservate ai soci muniti di tessera annuale rilasciata dall'Associazione nazionale a cui l'Associazione è affiliata, come prevede l'articolo 1 del presente statuto. Il divieto di accesso per i minori sarà rispettato per le proiezioni di film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nullaosta di circolazione.

Per il perseguimento dei fini sociali, l'Associazione può assumere la gestione di una sala cinematografica riservata ai soci ai sensi dell'art. 18, sesto comma del D.Lgs. n. 28/2004.

Art.28 - (Associazione sportiva dilettantistica)

Al fine di iscrivere squadre appartenenti all'Associazione a partecipare a partite, tornei e campionati indetti da Federazione Sportive o da Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, il Presidente e i dirigenti delegati dell'associazione, si obbligano in proprio verso le Federazioni e gli Enti stessi per la perfetta osservanza degli Statuti e dei Regolamenti relativi presenti e futuri. Si impegnano inoltre esplicitamente a riconoscere la piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dei

provvedimenti adottati dagli Organi delle Federazioni e degli Enti nei confronti di tutti i soggetti, Società e persone fisiche, in essi inquadrati.

Il Presidente e i dirigenti delegati si impegnano ad accettare le decisioni degli Organi preposti dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva in tutte le vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, comunque attinenti all'attività sportiva, o relative alla loro appartenenza; essi sono a conoscenza che ogni azione tendente a eludere, comunque, tale impegno determina sanzioni disciplinari sino alla misura della radiazione.

Art.29 - (regolamento interno)

La redazione del regolamento interno dell'Associazione, nel quale prevedere tutti gli aspetti necessari per la gestione e la vita dell'Associazione, è demandata al Consiglio Direttivo. L'approvazione del Regolamento spetta all'Assemblea dei soci.

Art.30 - (clausola compromissoria)

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale, composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino.

Art.31 - (Rinvio a disposizioni vigenti)

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.

Druento, li 01/01/2016

Il Presidente dell'Assemblea